

Avv. Marco PALERMITI
Patrocinante in Cassazione
Corso Francia, 19 - 10138 TORINO
011 4546984 (t); 011 0432876 (f)
C.F.: PLR MRC 80A29 L219V
avv.marcopalermi@slpalermi.com
avv.marcopalermi@pec.slpalermi.com

Avv. Filippo Maria CHRISTILLIN
Patrocinante in Cassazione
Corso Francia, 19 - 10138 TORINO
011 4546984 (t); 011 0432876 (f)
C.F.: CHR FPP 76E26 A326M
filippo.christillin@slchristillin.com
filippomariachristillin@pec.ordineavvocatitorino.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL PIEMONTE

RICORSO

Per **TIMUS Daniela** (c.f. TMS DNL 72R66 Z129M), nata a Negresti (Romania) il 26.10.1972, residente in Novi Ligure (AL), Via Monte di Pietà, n. 36/3, elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Marco PALERMITI (c.f. PLR MRC 80A29 L219V) e Filippo Maria CHRISTILLIN (c.f. CHR FPP 76E26 A326M), entrambi del Foro di Torino e con studio in Torino, Corso Francia, n. 19, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in forza della procura speciale allegata al presente ricorso e che dichiarano di voler ricevere tutte le notificazioni e le comunicazioni di cancelleria ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

avv.marcopalermi@pec.slpalermi.com

filippomariachristillin@pec.ordineavvocatitorino.it,

comunicati all'Ordine degli Avvocati di Torino ai sensi di legge, o al numero di fax: 011-0432876;

ricorrente

CONTRO

- **AZIENDA SANITARIA ZERO** (c.f. / p. i.v.a. 12685160017), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Torino (c.a.p. 10128), Via San Secondo, n. 29/bis (pec: protocollo@pec.aziendazero.piemonte.it);
- **A.S.L. AL di Alessandria** (c.f. / p. i.v.a. 02190140067), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Alessandria, Via Venezia, n. 6, (pec: aslal@pec.aslal.it);

resistenti

E NEI CONFRONTI DI

- **ROBBIANO Enrico** (c.f. RBB NRC 88E20 G197Z), nato a Ovada (AL) il 20.5.1988, residente in Rocca Grimalda (AL), Località San Giovanni, n. 281 (pec: robbianoenrico@arubapec.it)
- **ROTA Michele** (c.f. RTO MHL 84D13 A794V), nato a Bergamo (BG) il 13.4.1984, residente in Crocefieschi (GE), Via Rocca, n. 11/3 (pec: michele.rota@cert.ordine-opi.it);
- **TRAVIGNOLO Greta** (c.f. TRVGRT89H44A182P), nata aa Alessandria (AL) il 4.6.1989, residente in Mirabello Monferrato (AL), Via Dante, n. 8 (pec: greta.travignolo@pec.it);

controinteressati

per l'annullamento, previa sospensione cautelare,

- a) della Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Zero, pubblicata nella sezione "Albo pretorio" del sito internet istituzionale della medesima Azienda Sanitaria Zero ("www.aziendazero.piemonte.it") in data 20.4.2024, con la quale, per quanto d'interesse, è stato deliberato:

- "1) di prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 226 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi, depositati presso la S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali;*
- 2) di approvare le graduatorie finali e dei riservatari, formulate per ogni singola Azienda Sanitaria Piemontese, dei candidati dichiarati idonei, così come risultano dai relativi allegati indicati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (dall' allegato n. 1 all'allegato n. 22);*
- 3) di trasmettere le graduatorie alle Aziende interessate, affinché possano adottare i provvedimenti di competenza" (doc. 1);*

- b)** di tutti gli allegati alla Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Zero, recanti le graduatorie finali di candidati dichiarati idonei in relazione al “*Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 226 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi*” e, in particolare, dell’allegato n. 19 recante la graduatoria finale dei candidati dichiarati idonei per l’assegnazione dei posti per l’A.S.L. AL di Alessandria **(doc. 2)**;
- c)** di tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi alle prove orali tenute nell’ambito del “*Concorso pubblico regionale per la copertura di n. 226 posti di Infermiere, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi*” indetto dall’Azienda Sanitaria Zero e, in particolare, del verbale (non conosciuto) relativo alla prova orale sostenuta in data 14.3.2024 dalla ricorrente TIMUS Daniela;
- d)** di tutti i risultati delle prove orali e, in particolare, del risultato della prova orale tenutasi in data 14.03.2024, pubblicato in data 15.3.2024 nella sezione “*Concorsi pubblici*” del sito internet istituzionale dell’Azienda Sanitaria Zero (“*www.aziendazero.piemonte.it*”), dal quale risulta che la concorrente TIMUS Daniela non ha superato la relativa prova **(doc. 3)**;
- e)** di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o conseguente, anche non conosciuto e comunque connesso a quelli impugnati, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di chiamata dei concorrenti classificatisi in posizione utile per l’assunzione all’interno delle graduatorie stilate per le Aziende Sanitarie Locali aderenti al Concorso e, in particolare, della graduatoria stilata per l’A.S.L. AL di Alessandria;
- f)** per la dichiarazione d’inefficacia dei contratti eventualmente stipulati dalle Aziende Sanitarie e, in particolare, dall’ASL AL di Alessandria, con i concorrenti risultati in posizione utile all’interno delle graduatorie redatte

all'esito delle prove concorsuali, come approvate con l'impugnata Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Zero.

* * *

PREMESSA IN FATTO

1. Con Deliberazione del Commissario n. 0000215/01.02/2023, del 10/11/2023, pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte n. 46 del 16.11.2023, nonché sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 93 del 5.12.2023, l'Azienda Sanitaria Zero della Regione Piemonte bandiva il "*Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 226 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi*" e precisamente:

- 20 posti per l'ASL Città di Torino;
- 19 posti per l'ASL TO3;
- 19 posti per l'ASL TO4;
- 19 posti per l'ASL CN1;
- 19 posti per l'ASL AL;
- 19 posti per l'ASL TO5;
- 15 posti per l'A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo;
- 15 posti per l'A.O.U. Maggiore della Città di Novara;
- 15 posti per l'A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo AL;
- 10 posti per l'ASL AT;
- 10 posti per l'ASL VC;
- 10 posti per l'ASL BI;
- 10 posti per l'ASL CN2;
- 6 posti per l'ASL NO;
- 6 posti per l'ASL VCO;
- 6 posti per l'A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino;
- 6 posti per l'A.O. Ordine Mauriziano;

- 6 posti per l'A.O.U. S. Luigi Gonzaga di Orbassano;
oltre alla copertura di ulteriori fabbisogni che fossero stati, nel frattempo, rappresentati dalle singole aziende sanitarie. **(doc. 4)**.

2. Il bando prevedeva che ogni candidato, in fase di compilazione della domanda on line, indicasse una sola opzione relativamente alla scelta dell'Azienda presso la quale intendeva assumere servizio. Il concorrente risultato idoneo all'esito del concorso sarebbe dunque stato collocato unicamente nella graduatoria relativa all'azienda per la quale aveva esercitato la propria opzione.

3. Per quanto d'interesse, il bando stabiliva altresì che le aziende sanitarie, in caso di esaurimento delle rispettive graduatorie, avrebbero utilizzato le graduatorie delle altre e che le singole aziende avrebbero gestito autonomamente le graduatorie concorsuali, fornendo informazioni in merito allo scorrimento delle medesime.

4. Con riguardo alle modalità di espletamento del concorso, il bando prevedeva, oltre alla valutazione dei titoli, il superamento da parte dei concorrenti di una prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla e/o in quesiti a risposta sintetica o in un tema "*su argomenti inerenti i contenuti e i metodi scientifici della professione di Infermiere in tutte le aree di possibile intervento*", di una prova pratica, vertente nell'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta, anche mediante quesiti a risposta multipla e/o sintetica e, infine, di una prova orale, vertente sull'approfondimento delle materie di cui alle prove scritta e pratica, con accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

5. Con riguardo alle modalità di selezione, il bando prevedeva l'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti, così ripartiti:

- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d'esame;

con i punti per le prove d'esame a loro volta così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta, con superamento della stessa subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 21/30;
- 20 punti per la prova pratica, con superamento della stessa subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20;
- 20 punti per la prova orale, con superamento della stessa subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

6. Per espressa previsione del bando, il concorso pubblico era disciplinato dal D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

7. Nei termini previsti dalla legge di gara, la sig.ra TIMUS Daniela presentava domanda di ammissione al concorso mediante registrazione tramite il sito aziendale, indicando la propria intenzione di assumere servizio presso l'ASL AL di Alessandria.

8. Con deliberazione n. 0000025/01.02/2024 del 13.1.2024, il Direttore Generale Sanitario dell'Azienda Zero, con funzioni di Direttore Generale, deliberava *“di ammettere al concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 226 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi, i candidati di cui all’elenco allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1)” (doc. 5).*

9. Come attestato dall'allegato n. 1 alla predetta deliberazione, la sig.ra TIMUS (candidato n. 2882) risultava regolarmente ammessa al concorso pubblico **(doc. 6)**.

10. Con la medesima deliberazione, veniva altresì nominata la Commissione Esaminatrice e n. 2 Sottocommissioni per l'espletamento della prova orale del concorso.

11. La prova scritta e la prova pratica si tenevano in data 29.2.2024. Nel relativo verbale della Commissione Esaminatrice veniva precisato che la prova scritta sarebbe consistita nella soluzione di 30 quesiti a risposta multipla, con 3 opzioni di risposta di cui una sola corretta e con assegnazione di 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta omessa o errata, mentre che la prova pratica sarebbe consistita nella soluzione di 20 quesiti a risposta multipla, con 3 opzioni di risposta di cui una sola corretta e con assegnazione di 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta omessa o errata (**doc. 7**).

12. La concorrente TIMUS Daniela superava la prova scritta con il punteggio di 22,00 (**doc. 8**), venendo così ammessa alla prova pratica che la stessa superava con il punteggio di 18,00 (**doc. 9**).

13. Con mail in data 7.3.2024, l'Azienda Zero comunicava alla sig.ra TIMUS di averle assegnato il punteggio totale di 3,93 per la valutazione dei titoli (**doc. 10**).

14. Con comunicazione prot. n. 2024/0002269 del 4.3.2024, l'Azienda Zero pubblicava il diario delle convocazioni per la prova orale, con relativa indicazione delle commissioni e sottocommissioni, presso la Sala Riunioni e Conferenze della Struttura Complessa Di.P.Sa., piano terreno, sita in Torino, Via San Secondo, n. 29 (**doc. 11**).

15. L'odierna ricorrente veniva convocata per l'espletamento della prova orale nella sessione del 14.3.2024. La sig.ra TIMUS rispondeva a tutte le domande poste dalla Commissione Esaminatrice.

16. Il giorno successivo, ovvero in data 15.3.2024, veniva pubblicato sul sito internet istituzionale dell'AZIENDA ZERO l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione (solo per coloro che avevano superato la prova) del voto conseguito. Dalla lettura di tale elenco, la sig.ra TIMUS apprendeva tuttavia di non aver superato la prova orale (**doc. 12**).

17. L'espletamento delle prove orali degli altri candidati ammessi, si protraeva sino al 10.4.2024.

18. Con Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, pubblicata nella sezione “Albo pretorio” del sito internet istituzionale della medesima Azienda Sanitaria Zero (“www.aziendazero.piemonte.it”) in data 20.4.2024, il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Zero deliberava, per quanto d’interesse:

“1) di prendere atto dei verbali redatti dalla Commissione esaminatrice del concorso regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 226 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi, depositati presso la S.C. Risorse Umane Aziendali e Sovra Aziendali;

2) di approvare le graduatorie finali e dei riservatari, formulate per ogni singola Azienda Sanitaria Piemontese, dei candidati dichiarati idonei, così come risultano dai relativi allegati indicati in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (dall’ allegato n. 1 all’allegato n. 22)”;

3) di trasmettere le graduatorie alle Aziende interessate, affinché possano adottare i provvedimenti di competenza” (cfr. doc. 1).

19. Gli atti del concorso oggetto della presente impugnazione si appalesano illegittimi e la sig.ra TIMUS Daniela intende chiederne l’annullamento, previa adozione d’idonea misura cautelare, per i seguenti

MOTIVI

I) IN MERITO ALLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROVA ORALE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 487/1994 E DEGLI ARTT. 7, COMMA 5 E 16, COMMA 2, DEL D.P.R. N. 220/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA, IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. L’odierna ricorrente intende contestare la legittimità delle modalità con cui si è svolta la prova orale del concorso pubblico, in quanto in aperto contrasto con

le regole poste a tutela dei fondamentali principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

2. Il D.P.R. 9.5.1994, n. 487 (*“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*) stabilisce infatti, al 3° comma dell'art. 7 (*“Svolgimento delle prove e modalità speciali”*), che **“Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione e, in caso di impossibilità a procedere in tal senso, lo svolgimento della prova può avvenire in videoconferenza, purché sia garantita comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e, in ogni caso, la pubblicità della prova attraverso modalità digitali”**.

3. Allo stesso modo, l'art. 7 (*“Svolgimento delle prove”*) del D.P.R. 27.3.2001, n. 220 (*“Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”*), prevede, al comma 5, che **“La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico”**, principio ribadito anche dall'art. 16 (*“Prova orale”*) del medesimo D.P.R., che a sua volta dispone, al comma 2, che **“L'esame orale si svolge, nel giorno stabilito, alla presenza della intera commissione in sala aperta al pubblico”**. Il suddetto D.P.R. n. 220 del 2001 è espressamente individuato dal bando, laddove ce ne fosse stato bisogno, quale norma disciplinante il concorso pubblico in questione.

4. Il concetto di *apertura al pubblico*, richiamato dalle riportate disposizioni di legge, è stato univocamente interpretato dalla giurisprudenza amministrativa nel senso che **deve necessariamente essere garantito l'accesso all'aula di esame a tutti i terzi, ricomprendendovi tra questi anche e soprattutto gli altri candidati**, cioè quelli che già hanno sostenuto il colloquio al pari di quelli che ancora lo devono sostenere, in quanto portatori di un interesse legittimo e

qualificato a verificare di persona l'operato della Commissione e il corretto svolgersi della procedura di selezione.

5. Come più volte chiaramente ribadito dallo stesso Consiglio di Stato, “È infatti evidente che la prescrizione dell'aula o sala "aperta al pubblico" non può che intendersi nel senso che **durante le prove orali il libero ingresso al locale ove esse si tengono sia garantito a chiunque voglia assistervi, quindi non soltanto a "terzi" estranei, bensì pure e soprattutto ai candidati, sia che abbiano già sostenuto il colloquio, sia che non vi siano stati ancora sottoposti. Non v'è dubbio, invero, che ciascun candidato è titolare di un interesse qualificato a presenziare alle prove degli altri candidati, ivi compresa l'estrazione a sorte dei quesiti, al fine di verificare di persona il corretto operare della commissione e l'assenza di parzialità nei propri confronti**” (Consiglio di Stato, Sez. III, 7.4.2014, n. 1622. Conforme: Consiglio di Stato, Sez. V, 27.3.2015, n. 1626).

6. Orientamento, quello espresso dal Supremo Collegio, che è ampiamente condiviso anche dalla giurisprudenza dei T.A.R., la quale ha ulteriormente specificato come “*la ratio della pubblicità delle sedute delle prove orali è anche, e soprattutto (in ragione della presenza di un interesse diretto e concreto), in funzione della partecipazione dei candidati alle operazioni di esecuzione delle prove orali, ivi compresa l'estrazione a sorte delle domande. (...) In realtà, proprio i candidati hanno un interesse qualificato, in quanto diretto e differenziato, ad assistere alle procedure di esame degli altri, proprio per rendersi conto della correttezza o meno dell'operato della commissione, al fine di poter eventualmente tutelare le proprie ragioni*” (T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I, 18.10.2013, n. 496. Conformi: T.A.R. Toscana – Firenze, Sez. I, 5.5.2016, n. 805; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-Quater, 24.11.2020, n. 13542).

7. Nel caso di specie, come emergerà dai verbali delle prove orali che saranno prodotti in giudizio dall'amministrazione, la Commissione Esaminatrice ha determinato che la prova orale del concorso si tenesse con le seguenti modalità:

“(…) la prova orale consiste in un colloquio. La Commissione stabilisce inoltre che verranno predisposte tre prove oggetto d’esame, comprensive anche dei quesiti di lingua inglese ed informatica. **La prova d’esame verrà determinata mediante sorteggio di una delle tre prove e tutti i candidati del medesimo turno verranno sottoposti alla stessa prova.** La Commissione prende atto che la prova orale deve svolgersi in sala aperta al pubblico e che il superamento della medesima è subordinato al conseguimento di una valutazione di sufficienza pari a 14/20”.

8. Con riferimento allo svolgersi di ciascuno dei due turni d’esame previsti per ciascuna sessione giornaliera, la Commissione Esaminatrice ha verbalizzato: “*la Commissione predispone le tre prove, allegate al presente verbale a costituirne parte integrante e sostanziale (...). Il personale di supporto procede al ritiro dei telefoni cellulari, smartphone e qualsiasi altro dispositivo elettronico secondo le modalità e detti dispositivi verranno restituiti ai candidati a prova ultimata. I membri della Commissione e delle due Sottocommissioni raggiungono la sede in cui si trovano i candidati in attesa dell’espletamento della prova e procedono all’estrazione della prova d’esame.(…) Il Presidente dà lettura delle prove non estratte. Ultimate le procedure di sorteggio della prova, la Commissione e le Sottocommissioni procedono all’espletamento della prova orale ciascuna nella propria sede. **La Commissione dà atto che mentre i candidati svolgono il colloquio nelle rispettive Sale sede di esame, gli altri candidati attendono il loro turno nel locale adiacente. Ultimato il colloquio il candidato viene invitato ad abbandonare i locali d’esame senza entrare in contatto con i candidati in attesa di sostenere la prova.** Ultimati i colloqui la Commissione collegialmente forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del voto riportato da ognuno (...)*”.

9. La descritta modalità di espletamento della prova ha avuto come inevitabile conseguenza che i colloqui si sono svolti all’interno di in un’aula di fatto non

aperta al pubblico, essendo stato ovviamente impedito l'accesso a tutti gli altri esaminandi.

10. Tale illegittima limitazione costituisce un'aperta violazione delle sopra citate norme poste dall'ordinamento a tutela e garanzia della piena ed effettiva pubblicità della prova orale.

11. L'impossibilità di assistere ai colloqui degli altri candidati ha impedito all'odierna ricorrente, che – pur ritenendo di aver correttamente ed esaurientemente risposto ai quesiti oggetto d'esame – è stata giudicata non sufficiente, di poter confrontare il proprio colloquio con quello tenuto dagli altri concorrenti e, in definitiva, di esercitare qualsivoglia controllo in merito all'operato e, in particolare, all'imparzialità della Commissione Esaminatrice.

12. Da ciò, la palese frustrazione dei fondamentali principi di trasparenza ed imparzialità e buon andamento che devono necessariamente connotare l'agire della pubblica amministrazione.

13. Per le suesposte ragioni, gli atti impugnati risultano illegittimi e meritevoli di annullamento. L'accoglimento del presente motivo non potrà che condurre alla ripetizione dell'intera prova orale per tutti i candidati risultati idonei alla prova scritta e alla successiva prova pratica.

II) IN MERITO ALLE MODALITÀ DI SCELTA DEI QUESITI DA SOTTOPORRE AI CANDIDATI IN SEDE DI PROVA ORALE: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 9 DEL D.P.R. N. 220/2001 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ

1. Tale particolare modalità di esecuzione dell'orale adottata dalla Commissione e consistente nell'estrazione a sorte di un'unica terna di quesiti da sottoporre a tutti i candidati del turno contrasta, sotto altro profilo, con quanto disposto dagli artt. 12 (*“Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali”*) del D.P.R. n. 487/1994 e 9 (*“Adempimenti preliminari”*) del D.P.R. n. 220/2001, norme che, nello stabilire che *“La commissione, immediatamente*

prima della prova orale, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte. I quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte”, non contengono in alcun modo la possibilità che a tutti i candidati venga sottoposto il medesimo quesito, ancorché estratto a sorte prima dell’inizio della sessione orale.

2. Le richiamate disposizioni di legge devono infatti interpretarsi secondo il loro significato letterale, in base al quale appare evidente come la Commissione debba procedere alla predeterminazione di tutti i quesiti da porre ai candidati prima dell’inizio della sessione d’esame, procedendo poi, **prima di ogni singolo colloquio**, al sorteggio dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato tra quelli in precedenza predisposti.

3. Di tale avviso è anche la giurisprudenza amministrativa, che sul punto ha correttamente rilevato come *“La prescrizione concernente l’obbligo di estrazione a sorte delle domande della prova orale è chiaramente intesa ad assicurare l’imparzialità della commissione giudicatrice, attraverso un meccanismo di particolare rigore che implica la predisposizione di domande diverse per ogni candidato e ne impedisce l’astratta conoscibilità”* (T.A.R. Liguria – Genova, Sez. I, 7.11.2017, n. 811. Conforme: T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III-Quater, 24.11.2020, n. 13542).

4. È infatti evidente come la proposizione a tutti i candidati della medesima domanda estratta prima dell’inizio della sessione d’esame non possa certo garantire la non conoscibilità del quesito tanto quanto la garantisce l’estrazione dello stesso all’inizio di ogni singolo colloquio.

5. L’aver adottato un *modus operandi* che si discosta ampiamente dalla regola dettata dalla norma, nonché dalla *ratio* della norma stessa, costituisce una chiara violazione del principio di imparzialità, non potendosi in stratto escludere che i candidati esaminati per ultimi abbiano la possibilità di conoscere in qualche modo le domande già sottoposte a quelli esaminati per primi.

6. Anche per tale motivo, gli atti qui impugnati risultano illegittimi e meritevoli di annullamento, con ogni conseguenza di legge.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Si ritiene che sussistano i presupposti ex art. 55 c.p.a. affinché il TAR adito accordi alla ricorrente idonea tutela cautelare.

Il *fumus boni iuris* che assiste la presente istanza si desume dai motivi sopra articolati, delibabili a semplice lettura dei documenti prodotti.

Il *periculum in mora* si ravvisa nel grave pregiudizio che soffrirebbe l'odierna ricorrente nel caso in cui, nelle more del giudizio, le Aziende Sanitarie Locali aderenti al Concorso procedessero alla chiamata e alla contrattualizzazione dei concorrenti classificatisi in posizione utile per l'assunzione all'interno delle graduatorie concorsuali approvate con l'impugnata Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Zero, con il consolidamento della situazione di fatto che ne seguirebbe. Si chiede pertanto che il TAR voglia disporre la sospensione cautelare dell'efficacia dei tutti gli atti e/o provvedimenti impugnati, nonché la sospensione degli effetti delle chiamate e dell'efficacia dei contratti, ove nelle more stipulati, e concedere ogni altra misura cautelare idonea ad assicurare gli interessi della ricorrente, occorrendo anche mediante la disposizione nel proprio provvedimento della ripetizione della prova orale.

* * *

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Il presente ricorso viene notificato solo ad alcuni dei controinteressati, che sono stati individuati tra i candidati che hanno positivamente superato tutte le prove del concorso pubblico, venendo inseriti nelle graduatorie stilate con riferimento a ciascuna delle Aziende Sanitarie Locali aderenti.

Nell'ipotesi in cui il Tribunale adito ritenesse necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i candidati inseriti nelle predette graduatorie, si insta sin da ora affinché, in ragione dell'oggettiva difficoltà di procedere alla notificazione nelle forme ordinarie in ragione dell'elevato numero delle persone da evocare in giudizio, sia concessa alla ricorrente l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., alla notificazione per pubblici proclami, con le modalità che il Collegio riterrà di specificare.

* * *

Alla luce dei suesposti motivi, la sig.ra TIMUS Daniela, come in epigrafe domiciliata, rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Voglia l'On. Tribunale Amministrativo adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:

In via cautelare:

- *sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, concedendo la misura cautelare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, occorrendo anche ordinando la ripetizione della prova orale del concorso, con diversa Commissione Esaminatrice.*

Nel merito:

- *in accoglimento del presente ricorso, annullare tutti gli atti e/o provvedimenti impugnati, come meglio indicati in epigrafe;*
- *dichiarare l'inefficacia dei contratti d'assunzione eventualmente stipulati dalle Aziende Sanitarie Locali e/o dagli Enti interessati alla procedura concorsuale e, in particolare, dall'ASL AL di Alessandria, con i concorrenti classificatisi in posizione utile per l'assunzione all'interno delle graduatorie approvate dall'Azienda Sanitaria Zero con l'impugnata Deliberazione del Direttore Generale n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024;*
- *adottare ogni conseguenziale statuizione di legge idonea ad assicurare l'attuazione del giudicato.*

Con il favore di spese e competenze di lite, oltre al rimborso del contributo unificato”.

Ai sensi dell'art. 21 D.L. 4.7.2006, n. 223, convertito con la L. 4.8.2006, n. 248, si dichiara che, per il presente giudizio, è dovuto un Contributo unificato dell'importo di € 325,00, vertendosi in materia di pubblico impiego.

* * *

Si producono i seguenti **documenti**:

- 1) deliberazione n. 0000119/01.02/2024, in data 17.4.2024, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Zero;
- 2) graduatoria finale dei candidati dichiarati idonei per l'assegnazione dei posti per l'A.S.L. AL di Alessandria (allegato 19 alla Delibera 119 del 17.4.2024);
- 3) risultato della prova orale tenutasi in data 14.03.2024;
- 4) deliberazione del Commissario n. 0000215/01.02/2023, del 10/11/2023 (bando del concorso);
- 5) deliberazione n. 0000025/01.02/2024, in data 13.1.2024, del Direttore Generale Sanitario dell'Azienda Zero;
- 6) elenco candidati ammessi al concorso;
- 7) verbale relativo alla prova scritta e alla prova pratica tenutesi il 29.2.2024;
- 8) risultati prova scritta;
- 9) risultati prova pratica;
- 10) mail di comunicazione del risultato della valutazione dei titoli;
- 11) comunicazione del diario delle prove orali;
- 12) risultato prova orale pubblicato su sito internet istituzionale dell'ASZ.

Torino, 10 maggio 2024

Avv. Marco PALERMITI

Avv. Filippo Maria CHRISTILLIN